FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A"
Comunicato A/7/GS
(RIUNIONE del 21 novembre 2012)

OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY

Il Giudice Sportivo Nazionale,

visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg. R.d.G. presentato dalla Società ASD S. Gregorio Catania Rugby in persona del Presidente e legale Rappresentante p.t. sig. Rosario Roberto Valastro avverso la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 20 a 0 in favore della soc. ASD Rubano Rugby, della penalizzazione di quattro punti in classifica e della multa di euro 2.500,00 nonché l'ulteriore sanzione pecuniaria fissa di € 2.000,00 anche per l'eventuale rimborso delle spese organizzative, per la violazione degli articoli 28/1 lettera e) RdG, 24 1° comma e 2 5 lettera a) del Regolamento Attività Sportiva, sanzione inflitta con il comunicato n° A/5/GS riunione del 7 .11.2012, in relazione alla gara di campionato Serie A Rubano Rugby srl – ASD S. Gregorio Catania Rugby del 4/11/2012, verificate le disposizioni dell'art. 80 R.d.G. lo dichiara **inammissibile.**

Ed invero, la reclamante in violazione del disposto dell'articolo 80 punto 2 lettera c) che recita: *essere corredato, nel caso di opposizione a provvedimento omologatorio, dalla prova di averne inviato copia, con lettera raccomandata A.R., all'altro affiliato partecipante alla gara,* ha omesso del tutto tale incombente, causando così l'inammissibilità del suo stesso ricorso come da giurisprudenza costante e la conseguente impossibilità di valutare nel merito le doglianze della ricorrente.

Soltanto per spirito costruttivo e senza voler minimamente ergersi a dogmatico questo GSN ricorda alla società ASD S. Gregorio Catania Rugby che nella vicenda ben avrebbe potuto fondare le sue richieste sul dettato dell'articolo 69 del Regolamento Organico che al suo punto 5) ammette, avverso le delibere della Commissione Organizzatrice Gare, reclamo, tramite telegramma o fax, per riesame (della delibera) nel **termine di due giorni** dalla comunicazione del provvedimento, e al suo punto 7) ammette, in sede di riesame… **entro cinque giorni** …. ricorso al Consiglio Federale, **che decide in via definitiva.**

P.Q.M.

Il GS Nazionale, visti gli artt. 28/1 lettera e), 79, 80, 80/2 lettera c) R.d.G., 24 1° comma e 25 lettera a) Regolamento Attività Sportiva, art. 69 Reg. Organico FIR;

DICHIARA l'inammissibilità del reclamo così come proposto;

CONFERMA in ogni sua parte il contenuto del Comunicato A/5/GS del 7 novembre 2012, che ha stabilito a carico della società ASD S. Gregorio Catania Rugby la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 20 a 0 in favore della soc. ASD Rubano Rugby, della penalizzazione di quattro punti in classifica e della multa di euro 2.500,00 nonché l'ulteriore sanzione pecuniaria fissa di € 2.000,00 anche per l'eventuale rimborso delle spese organizzative;

DISPONE incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 21 Novembre 2012

(Avv. Michele Carlotto)

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)